

DELIBERAZIONE 14 LUGLIO 2016

389/2016/E/GAS

CONTROLLI TECNICI DELLA QUALITÀ DEL GAS PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2016 – 30 SETTEMBRE 2017

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 14 luglio 2016

VISTI:

- il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744;
- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (di seguito: legge 1083/71);
- l'articolo 2, commi 12, lettera g) e 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- la legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (di seguito: legge 122/10);
- il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (di seguito: Codice);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 recante: "Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico - fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare";
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 aprile 2008, recante: "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (di seguito deliberazione 574/2013/R/gas) e, in particolare, l'allegato Testo Unico - Parte I (di seguito: RQDG);

- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2015, 346/2015/E/gas (di seguito: deliberazione 346/2015/E/gas) e l'allegata Procedura per l'effettuazione dei controlli tecnici della qualità del gas;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 618/2015/A, con cui l'Autorità ha approvato il proprio Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la lettera del 1 giugno 2012 del Direttore Generale dell'Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'Industria (prot. Autorità n. 17289/A del 7 giugno 2012).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l'Autorità promuova la tutela degli interessi di utenti e consumatori, armonizzando il sistema tariffario con obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge 481/95, prevede che l'Autorità controlli le condizioni di svolgimento dei servizi, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese siano tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle proprie funzioni;
- con la deliberazione 574/2013/R/gas l'Autorità ha imposto alle imprese distributrici del gas l'obbligo di effettuare un numero minimo di misure del grado di odorizzazione del gas per ogni impianto di distribuzione da esse gestito;
- un'adeguata odorizzazione del gas consente di avvertire eventuali dispersioni e, conseguentemente, limitare i rischi derivanti dall'utilizzo del gas;
- nell'erogazione di tutti i servizi del mercato del gas naturale, l'esercente deve adeguare la determinazione del corrispettivo per il servizio erogato al potere calorifico superiore effettivo;
- alcuni corrispettivi unitari delle condizioni economiche del servizio di tutela devono essere espressi in euro/GJ e devono essere trasformati in corrispettivi unitari espressi in euro/Smc mediante l'applicazione del potere calorifico superiore convenzionale, espresso in GJ/Smc;
- il funzionamento in condizioni di sicurezza delle apparecchiature installate presso i clienti finali dipende anche dai valori di pressione relativa del gas;
- i controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo e alla pressione relativa del gas devono essere effettuati secondo una procedura standardizzata e resa preventivamente nota agli esercenti;
- dal 2004 al 2016 l'Autorità ha disposto di svolgere controlli tecnici sulla qualità del gas su 680 impianti gestiti da imprese distributrici del gas, avvalendosi di Innovhub -

Stazioni Sperimentali per l'Industria (Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Milano)- e in particolare dell'Area Combustibili di Innovhub (di seguito: Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'industria) e del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza;

- nel corso dei suddetti 680 controlli tecnici sono stati complessivamente riscontrati 37 casi di non conformità alla legislazione vigente con riferimento al grado di odorizzazione e sono stati rilevati complessivamente 3 casi con pressione non conforme alla normativa vigente;
- gli uffici dell'Autorità hanno quindi inviato alla Procura della Repubblica competente la segnalazione ai sensi dell'articolo 5 della legge 1083/71 nei casi di grado di odorizzazione non conforme e hanno segnalato i casi di pressione non conforme al Ministero dello Sviluppo Economico;
- la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione ha trasmesso alla Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli l'elenco delle imprese distributrici e dei relativi impianti di distribuzione da sottoporre a controllo della qualità del gas per il periodo 1 ottobre 2016 - 30 settembre 2017, scelti anche in base al valore del grado di odorizzazione medio annuale comunicato all'Autorità, alla distribuzione delle imprese sul territorio nazionale, ovvero individuati tra quelli non ancora assoggettati a controllo tecnico;
- la mancata effettuazione delle operazioni di controllo tecnico comporta l'impossibilità di accertare eventuali situazioni di pericolo;
- l'effettuazione dei controlli tecnici ai sensi della deliberazione 346/2015/E/gas ha confermato la validità della Procedura per l'effettuazione dei controlli tecnici della qualità del gas.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'industria, già denominata Azienda Speciale Stazione Sperimentale per i Combustibili della Camera di Commercio di Milano a seguito delle disposizioni intervenute con la legge 122/10, ha natura giuridica di ente pubblico, assunto per effetto di provvedimenti legislativi emanati a seguito del riordino delle stazioni sperimentali per l'industria;
- la legge 122/10 ha stabilito che alcuni enti pubblici, tra cui la Stazione Sperimentale per i Combustibili, fossero soppressi con conseguente conferimento dei compiti e delle attribuzioni istituzionali ad alcune specifiche amministrazioni individuando, nel caso della Stazione Sperimentale per i Combustibili, la Camera di Commercio di Milano quale amministrazione destinataria delle predette funzioni;
- con nota 1 giugno 2012, il Direttore dell'Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'industria, ha comunicato, all'Autorità, che con Delibera della Giunta camerale n. 190 del 18 luglio 2011, in forza dell'Art. 7, comma 20 del Decreto Legge n. 78 del 21 maggio 2010, in base al Decreto 1 aprile 2011 (G.U. 20/06/2011) è stata costituita l'Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'Industria nella quale è confluita, tra le altre, anche l'Azienda Speciale Stazione

Sperimentale per i Combustibili sotto forma di Divisione Stazione Sperimentale per i Combustibili, dal 20 luglio 2015 definita come Area Combustibili;

- l'Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'Industria si ispira, in continuità con il precedente Istituto, a principi di autonomia organizzativa, con specifiche competenze istituzionali che esercita, in quanto soggetto pubblico, in condizioni di terzietà e neutralità;
- l'Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'Industria è a tutti gli effetti un operatore economico che è titolare di diritti esclusivi e ha una propria autonomia decisionale, in quanto ente strumentale dotato di una propria autonomia decisionale di tipo imprenditoriale;
- l'art. 63, comma 2, lettera b) del Codice prevede espressamente, tra l'altro, la possibilità di aggiudicare contratti pubblici direttamente a un operatore economico predeterminato, laddove quest'ultimo eserciti la propria attività in virtù della titolarità di diritti esclusivi.

RITENUTO OPPORTUNO:

- effettuare, nel periodo 1 ottobre 2016 - 30 settembre 2017, una campagna di sessanta (60) controlli tecnici della qualità del gas (grado di odorizzazione, potere calorifico superiore effettivo e pressione relativa del gas) nei confronti delle imprese distributrici;
- dare mandato al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell'Autorità affinché provveda a pubblicare la Procedura per l'effettuazione dei controlli tecnici della qualità del gas sul sito internet dell'Autorità e la comunichi alle principali Associazioni di categoria dei distributori di gas, al fine di garantirne la conoscenza;
- avvalersi, per lo svolgimento dei controlli tecnici previsti per il periodo 1 ottobre 2016 - 30 settembre 2017, dell'Azienda Speciale Innovhub - Stazioni Sperimentali per l'Industria e in particolare della sua Area Combustibili, che si pone in una posizione di indipendenza rispetto ai soggetti regolati in ambito nazionale tale da rispettare e garantire il carattere di terzietà dell'azione;
- avvalersi, per l'effettuazione dei medesimi controlli, della collaborazione della Guardia di Finanza, nel quadro del Protocollo di Intesa

DELIBERA

1. di svolgere, nel periodo 1 ottobre 2016 - 30 settembre 2017, 60 (sessanta) controlli tecnici relativi alla qualità del gas (grado di odorizzazione, potere calorifico superiore effettivo e pressione relativa), nei confronti delle imprese distributrici;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell'Autorità affinché provveda a pubblicare la Procedura per l'effettuazione dei controlli tecnici della qualità del gas sul sito internet dell'Autorità e a comunicarla

alle principali Associazioni di categoria dei distributori di gas, al fine di garantirne la conoscenza;

3. di avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli tecnici, dell'Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'Industria e in particolare della sua Area Combustibili ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del Codice, in quanto operatore economico che si pone in una posizione di indipendenza rispetto ai soggetti regolati in ambito nazionale tale da rispettare e garantire il carattere di terzietà dell'azione;
4. di avvalersi, per l'effettuazione dei medesimi controlli, della collaborazione della Guardia di Finanza, nel quadro del Protocollo di Intesa;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'Industria, Area Combustibili;
7. di provvedere, con successivo impegno di spesa, alla copertura finanziaria della spesa complessiva, riguardante le prestazioni dell'Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'Industria, Area Combustibili, per le attività relative ai predetti controlli tecnici, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio – 31 dicembre 2016;
8. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva, riguardante le prestazioni della Guardia di Finanza per le attività relative ai predetti controlli tecnici, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio – 31 dicembre 2016;
9. di dare mandato al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell'Autorità per le azioni a seguire, ivi compreso l'assunzione dell'impegno di spesa e la stipula del contratto con l'Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'Industria, Area Combustibili;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

14 luglio 2016

IL PRESIDENTE